**CONTRATTO DI COMODATO**

Stipulato oggi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TRA:

Il Sig. Ciabocco Giuliano nato a San Ginesio il 24/09/1963 domiciliato in San Ginesio C.da Cesa Cappuccini n. 24, in qualità di Sindaco del Comune di San Ginesio

- comodante -

e

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ avente sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

- comodatario -

Premesso che:

- Caritas Italiana, in riferimento al programma di interventi previsti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24/08/2016 e susseguenti ha espresso al Comune di San Ginesio la volontà di realizzare un “Centro della Comunità” (strutture socio-pastorali caratterizzate da ampi saloni multifunzionali, luoghi per la promozione delle attività sociali, culturali, pastorali e ricreative pensati per rafforzare il tessuto sociale ispirato a valori di solidarietà, condivisione e partecipazione);

*- con delibera di Giunta Comunale n. ………………………… il Comune di San Ginesio ha accolto lo schema di atto disciplinante i rapporti tra il Comune stesso, Caritas Italiana e …………………………………per la gestione della struttura;*

Le parti convengono e stipulano:

1. Il Comune di San Ginesio (d'ora in poi: Comodante), consegna alla Parrocchia Collegiata SS.ma Annunziata (d'ora in poi: Comodatario), perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione, la struttura che Caritas Italiana ha realizzato presso l’area sita in via Grasselli su terreno catastalmente distinto al foglio 43 particella 849;

2. Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per le finalità di culto, pastorali, sociali, sportive, ricreative ed associative previste, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti;

3. La durata è fissata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di consegna delle strutture al Comodante da parte di Caritas Italiana. Alla scadenza, d’intesa tra le parti, il presente contratto potrà essere rinnovato; in caso contrario,il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto.

4. E’ riconosciuta al Comodante la facoltà di utilizzare parte della struttura per fini istituzionali, e quanto previsto al punto 2, dietro comunicazione da far pervenire al Comodatario con sufficiente anticipo; tale facoltà è concessa compatibilmente con le necessità di utilizzo da parte del Comodatario. Il Comodante riconoscerà al Comodatario le spese per la pulizia ed eventuali ripristini per danni eventualmente causati.

5. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare le strutture con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento delle stesse, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

6. Il Comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili.

7. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante salvo sempre per il Comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

8. Sono a carico del Comodatario le spese per servirsi delle strutture, e le spese di manutenzione ordinaria; restano a carico del comodante le utenze e le spese di manutenzione straordinaria, stante la gratuità della concessione da parte del Comodante.

9. In caso di scioglimento, trasformazione o interruzione dell’uso della struttura da parte del Comodatario, la gestione decadrà *ope legis* ed il Comodante resterà libero di assegnare ad altri l’uso degli immobili senza nulla dover riconoscere al Comodatario, mantenendo la destinazione agli usi previsti al punto 2 del presente contratto.

10. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Comodante.

11. Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il comodante |  | Il comodatario |